

# ISPETTORATO DEL LAVORO

## E APPLICAZIONE DELLE LEGGI SUL LAVORO

### ITALIA.

Servizio di vigilanza per l'applicazione delle leggi operaie.

In applicazione della legge 19 luglio 1906 e dei RR. Decreti 21 ottobre 1906 sono stati costituiti i seguenti Circoli di ispezione per le leggi operaie:

I. — Circolo di Torino (Province di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Genova, Porto Maurizio).

Prof. ing. Effren Magrini, Capo del Circolo — Ing. Francesco Borgogno, ing. Pasquale Regnatela, Carlo Grassini, ispettori incaricati — Sede: via Colli, 19.

II — Circolo di Milano. (Province di Milano, Como, e Pavia).

Ing. Pietro Brunati, Capo del Circolo — Ing. Gino Cacciari, ing. Andrea Calderan, ing. Enrico De Michelis, Ennio Astoni, ispettori incaricati — Sede: via Vincenzo Monti,, 28-30.

III. — Circolo di Brescia (Province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Sondrio, Verona e Vicenza).

Ing. Italo Locatelli, Capo del Circolo — Ing. Mario Fusconi, Ispettore incaricato.

Sede: presso la Regia Prefettura.

Ai suddetti incaricati furono diramate, in data 26 novembre u. s., le istruzioni seguenti:

Le varie circolari già diramate per la esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di quella per gli infortuni sul lavoro, circolari che rimangono sostanzialmente immutate, specialmente per quanto riguarda quella del 24 maggio 1903 n. 9272/13 e l'altra del 5 maggio 1904, n. 13801, mi dispensano dal tornare ora sulle modalità tecniche della vigilanza sulle due leggi citate.

È invece necessario ch'io richiami l'attenzione dei signori Incaricati sopra alcuni punti che rivestono speciale importanza, e precisamente sulle attribuzioni ad essi demandate, sui loro rapporti con l'Amministrazione centrale, con le autorità locali e con le classi interessate, infine sui servizi speciali e statistici.

### **I. — Attribuzioni degli incaricati.**

La vigilanza generica per le leggi operaie sugli stabilimenti industriali di ogni genere affidata agli Incaricati trova una limitazione negli organi già esistenti con la stessa funzione per gruppi determinati di imprese. In quanto riguarda la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli sono sottratte alla competenza loro soltanto le industrie minerarie e mineralurgiche la cui sorveglianza rimane affidata al Corpo Reale delle miniere, il quale deve già per altre ragioni ispezionarli. Invece agli effetti della legge sugli infortuni del lavoro si ha una eccezione più generica che abbraccia tutte “le imprese, industrie e costruzioni soggette a speciale vigilanza

tecnica governativa per la sicurezza e regolarità dell'esercizio,, per le quali "le ispezioni saranno eseguite dall'ufficio al quale tale vigilanza o affidata,, (articolo 137 del regolamento).

In particolare rientrano in tale gruppo, sottratto all'azione degli incaricati, oltre alle cave, miniere e imprese mineralurgiche già citate, anche tutti i servizi di carattere industriale dello Stato, le ferrovie e tramvie, anche se esercitate da imprese private, le costruzioni edilizie compiute con la ingerenza degli uffici del Genio Civile.

La diversa estensione della competenza dei signori Incaricati in materia di infortuni da un lato e di lavoro delle donne e dei fanciulli dall'altro può dar luogo al caso di visite a stabilimenti industriali, autorizzate per l'esecuzione di questa seconda legge ma non già a rigore per la prima.

In tali casi, che credo invero non frequenti, non potrebbe ammettersi che l'ispettore rimanesse indifferente alle palesi violazioni della legge sugli infortuni, specialmente quando esse rappresentassero un grave pericolo per l'incolumità fisica degli operai; raccomando però di usare il massimo tatto nella rilevazione di tali trasgressioni che dovranno essere in ogni caso segnalate all'ufficio competente.

Del resto sono sicuro che gli eventuali rapporti con gli altri corpi, i quali si occupano nella loro sfera di azione di vigilare sull'esecuzione delle leggi operaie, saranno improntati alla massima cordialità ed ove occorra ad una efficace cooperazione.

Nel campo di azione così delimitato i signori Incaricati hanno piena libertà di esercitare le funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Non dubito che essi saranno dovunque accolti in modo da non incontrare alcuna difficoltà nell'esercizio delle loro funzioni; però affinché la loro qualifica non possa essere in nessun caso contestata, è necessario che abbiano presso di sé la carta di riconoscimento che dovranno presentare, se richiesti, all'industriale del quale intendono visitare l'azienda ed alla autorità competente nei casi di opposizione o di ostacoli alla legittima esplicazione del loro mandato.

La piena libertà di ispezionare gli stabilimenti industriali sottoposti alla loro vigilanza e di accertarvi le eventuali contravvenzioni, porrebbe condurre ad una mancanza di sistema nelle ispezioni; è quindi necessario che i signori Incaricati si attengano all'ordine determinato volta per volta dal capo del Circolo al quale appartengono e non vi deroghino se non per gravi ed urgenti ragioni, delle quali gli daranno avviso immediato.

Il piano delle ispezioni verrà fissato dai signori Capi di Circolo, in base ai criteri da determinarsi di accordo con l'Amministrazione e che avranno per fine la regolare organizzazione della vigilanza in modo uniforme su tutte le aziende sottoposte alle leggi. È ovvio poi che caso per caso si ottemperi alle speciali necessità derivanti dalle richieste dell'Amministrazione centrale o da altre circostanze impreviste.

Determinato l'ordine delle località da visitare, gli incaricati avranno una prima guida sugli stabilimenti di ciascuna località nei registri delle denunce di esercizio esistenti presso le Prefetture e presso i Comuni; ma è inutile ch'io avverta come essi siano anche tenuti a visitare gli stabilimenti industriali pur sottoposti alle leggi operaie, ma i quali non abbiano presentata denuncia, essendo loro compito di rintracciare le aziende, che si ha ragione di ritenere numerose, le quali non hanno compiuto tale prescrizione di legge.

Non mi soffermo sulla vigilanza da compiere sulle singole imprese e sulla compilazione dei verbali; raccomando soltanto di sorvegliare con attenzione, riferendone in modo particolare al Ministero, sull'applicazione delle concessioni accordate riguardo alle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Tali concessioni saranno in avvenire precedute da una inchiesta tecnica compiuta dal personale ispettorale; per quelle accordate in passato dovrà supplire all'istruttoria preventiva la vigilanza alla quale accennavo, che riveste, così, una

particolare importanza. Per raggiungere lo scopo i signori ispettori debbono ricordare che le concessioni son date sempre caso per caso e sono subordinate alle effettive esigenze dell'industria ed alla osservanza rigorosa, nello stabilimento che ne gode, delle altre prescrizioni della legge; questi criteri potranno in alcuni casi indurre l'ispettore a proporre la revoca delle concessioni già fatte, in altri a consigliare l'industriale a chiedere la concessione prescritta della quale non aveva conoscenza.

Tutte le infrazioni che si verificassero dovrebbero, secondo la lettera della legge, dar luogo ad altrettante contravvenzioni. È però da osservare che non essendosi ancora potuto organizzare una vigilanza continuata ed efficace, dovranno da principio usarsi quelle tolleranze che ordinariamente sarebbero riserbate al solo periodo iniziale di esecuzione della legge. Potrà quindi caso per caso, avuto particolare riguardo alla evidente buona fede dell'industriale, alle difficoltà pratiche colle quali egli abbia dovuto contrastare ed alla relativa tenuità dell'infrazione, limitarsi l'opera dell'ispettore all'invito di rientrare al più presto nella regola legislativa senza che sia elevato verbale di contravvenzione. Tale fatto dovrà risultare dal verbale e l'ispettore ne prenderà nota per tenerlo presente in una successiva visita al medesimo stabilimento, poiché, se le sue osservazioni non fossero eseguite, egli dovrà procedere alla contravvenzione.

## **II. — Rapporti con l'Amministrazione centrale e con le autorità locali.**

Ai signori Capi di Circolo è affidata in generale la corrispondenza relativa alle questioni di servizio, sia con questo Ministero (Ufficio del Lavoro), sia con le Amministrazioni locali o con altri Enti e persone. A questa norma sarà fatta eccezione per la trasmissione dei verbali di contravvenzione all'autorità giudiziaria; di essi l'ispettore dovrà però trasmettere copia al Capo di Circolo per lo successive formalità.

Rispetto alle Autorità locali i rapporti più frequenti saranno con le Prefetture e con le Amministrazioni comunali, specialmente perché ad esse è affidato il servizio delle denunce di esercizio e dei libretti di ammissione al lavoro dei minorenni. Ho già diramato istruzioni ai signori Prefetti, perché pongano a disposizione degli ispettori i registri delle denunce ed invitino i Comuni a fare altrettanto. Inoltre li ho pregati di consentire che i funzionari addetti a tale servizio si pongano d'accordo con gl'ispettori per i miglioramenti che risultino necessari. Raccomando quindi ai signori Incaricati di occuparsi anche di questa parte importantissima del loro mandato; poiché essi possono efficacemente contribuire al perfezionamento dei servizi locali attinenti all'esecuzione delle leggi operaie, tanto coi suggerimenti che potranno dare sul luogo, quanto segnalando a questo Ministero gli inconvenienti che si verificano e i rimedi che si potrebbero adottare.

Anche cogli ufficiali sanitari gli ispettori potranno avere rapporti, se sia loro necessario ricorrere alle facoltà concesse dall'articolo 10 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Per le condizioni generali igieniche degli opifici visitati, se l'ispettore creda necessario od opportuno di procedere ad una visita igienica di qualcuno fra essi dovrà riferirne al Ministero, il quale provvederà a seconda dei casi.

## **III. — Rapporti coi padroni e direttori di aziende e con gli operai.**

È questo un argomento di importanza fondamentale, poiché dipenderà dal carattere delle relazioni che si stabiliranno coi padroni e con gli operai, il grado di fiducia che l'ispettorato godrà presso le classi interessate, e d'altra parte appunto tale

fiducia è il più prezioso elemento di riuscita nell'opera di applicazione della legislazione sociale. Per raggiungere tale scopo occorrerà che gli incaricati dell'ispezione usino tutta la cura possibile, ed io considererò come uno degli effetti più utili dell'opera loro la simpatia che acquisteranno nel mondo industriale ed operaio.

Raccomando innanzitutto di usare il massimo riserbo, doveroso ed imposto dalla legge, su tutto ciò che riflette i processi tecnici che gli industriali intendono conservare segreti, ricordando che la parte tecnica dell'industria non deve interessarli se non in quanto riguarda la salute e l'integrità fisica degli operai: in questo essi continueranno la tradizione di correttezza ormai stabilita da tutti i vari, ispettori, della cui opera si è finora giovato questo Ministero.

Inoltre essi toglieranno alle loro visite; per quanto sia possibile, il carattere di semplici misure di polizia, destinate ad accertare le eventuali infrazioni ed a colpirle con le contravvenzioni. In questo potranno riuscire giovandosi di quanto fu detto più sopra circa le contravvenzioni stesse e soprattutto aiutando con il loro consiglio gli industriali nell'intento di raggiungere coi mezzi più economici e meglio adatti alle esigenze speciali dell'industria i fini che si propongono le leggi di tutela dei lavoratori. Accoglieranno altresì le istanze, le osservazioni ed i reclami che fossero loro manifestati o presentati sull'applicazione e sulle norme delle leggi citate ed anche — ma con prudente riserbo — su altre materie dipendenti da questo Ministero. Di tutto essi terranno parola nelle relazioni di cui parlerò più innanzi o anche in apposite comunicazioni all'Amministrazione centrale.

La fiducia degli operai deriverà in modo naturale dallo zelo che i signori Incaricati porranno nel disimpegno delle loro mansioni e dalla più perfetta esecuzione della legge che ne conseguirà necessariamente. Inoltre gioverà a questo scopo di accogliere sempre e con premura le denunce rivolte da operai o da organizzazioni operaie su casi di inadempienza alle norme legislative ed il riserbo scrupoloso che si porrà nel tenere segreto il nome dei denunciati, quando sia questo il loro desiderio. In ogni caso la massima attenzione deve prestarsi alle segnalazioni — da chiunque siano fatte — di infrazioni alle leggi operaie, essendo quelle, come fu ripetutamente affermato nel Consiglio Superiore del lavoro, uno dei più efficaci aiuti all'opera di controllo dell'ispettorato.

Se, come non dubito, i signori Incaricati si atterranno a tali norme e più ancora al criterio generale di imparzialità che deriva necessariamente dal carattere stesso delle loro funzioni, essi si guadagneranno la stima e la simpatia delle classi nelle quali deve svolgersi l'opera loro. Intanto, però, e fino a che non si siano determinati tali rapporti, desidero che gli ispettori non si pongano in troppo stretto contatto con le organizzazioni così di operai come di padroni, per evitare anche il più piccolo appiglio a sospetti di parzialità.

#### **IV. — Relazioni, servizi statistici.**

Il servizio di informazioni continuative sull'andamento delle operazioni si compirà coi seguenti mezzi:

a) Invio mensile — compiuto dal Capo di Circolo — dei verbali delle ispezioni compiute, accompagnati da un prospetto generale delle visite e da quelle osservazioni che fossero stimate opportune.

b) Alla fine di ogni anno presentazione — pure compiuta dal Capo di Circolo — di una relazione generale sull'andamento del servizio, sulle condizioni di applicazione delle leggi operaie e su quanto si stimerà opportuno a lumeggiare l'andamento dei fenomeni del lavoro nella regione sottoposta a vigilanza. Non stimo necessario determinare tassativamente gli elementi che potranno apparire in questa relazione: sono a portata di tutti i documenti di tal genere pubblicati dagli ispettorati esteri e d'altra

parte basta ricordare in forma generica ai signori Incaricati che ad essi spetta di informare lo Stato sullo sviluppo dei fenomeni del lavoro.

Le relazioni annuali riuniranno le relazioni dei singoli ispettori, le quali potranno anche essere allegate alla relazione del Capo di Circolo.

Talora gli ispettori potranno essere incaricati dall'Ufficio del Lavoro di compiere studi e ricerche speciali; raccomando di porre la massima cura nel disbrigo di queste mansioni che saranno sempre conciliabili con le loro ordinarie occupazioni. In ogni modo si avrà cura di restringerle al semplice necessario, specialmente sinchè, come ora è il caso, urgerà di estendere le visite per quanto è possibile.

Con le istruzioni contenute nella presente circolare - e che mi riserbo di integrare con altre, quando l'esperienza del servizio ne dimostri il bisogno — confido che i signori Incaricati saranno sufficientemente edotti circa modo di adempiere le loro funzioni. Faccio assegnamento sul loro zelo e sulla loro competenza, perchè l'ispettorato del lavoro renda quei servizi: che il Governo ed il Paese ne attendono.

Roma, 26 novembre 1906

*Il Ministro* : F. Cocco ORTU.

L'inizio dei lavori degli incaricati fu annunciato con le circolari 21 novembre u. s. qui sotto riportate :

### **I - Ai Signori Prefetti**

Come è noto alla S. V. la legge 19 luglio 1906, n. 380, ha posto a disposizione di questo Ministero i mezzi necessari ad attuare provvisoriamente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie in attesa di definitivi provvedimenti sull'ispettorato del lavoro.

In esecuzione di quelle disposizioni legislative e dei RR. DD. del 21 ottobre 1906, coi quali si nominavano vari incaricati per la vigilanza delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni del lavoro, ho disposto, per la formazione di tre circoli di ispezione con sede.....

Raccomando innanzi tutto alla S. V. di facilitare in quanto le sia possibile, l'arduo ufficio che gli incaricati dell'ispezione debbono compiere, che sarà senza dubbio reso assai più agevole dalla efficace cooperazione delle varie autorità che sono istituite organi di applicazione delle leggi su accennate.

In particolare è quindi necessario che la S. V. dia disposizioni perchè gli ispettori possano consultare, quante volte sia necessario, il registro delle denunce di esercizio esistente presso codesta Prefettura ed intendersi col funzionario che vi è addetto per gli eventuali miglioramenti destinati a regolare sempre più efficacemente la presentazione, il completamento e la registrazione delle denunce, sulle quali si basa la normale applicazione delle leggi operaie.

Tale servizio, ho avuto occasione di constatarlo, non è ancora sempre e dappertutto curato come sarebbe indispensabile, e questo Ministero intende che esso sia perfezionato, contribuendo anche caso per caso e nei limiti dei fondi in bilancio a compensare il lavoro straordinario che dovesse prestare il personale addetto.

Inoltre gradirò che la S. V. dia sollecitamente notizia ai vari comuni della avvenuta costituzione dell'ispettorato e della persona incaricata di dirigerlo nel Circolo nel quale codesta Provincia è stata compresa, invitandoli a dare agli ispettori l'assistenza della quale potessero aver bisogno, a permettere loro la consultazione dei vari documenti utili per il disimpegno del loro incarico ed intanto a render noto alle classi industriali ed operaie, mediante affissione nell'albo del comune, l'inizio dei lavori degli ispettori o l'indirizzo della persona incaricata di dirigerli, alla quale gli interessati potranno rivolgersi per quanto potrà loro giovare.

Debbo poi fare osservare alla S. V. che l'opera del nuovo organismo ispettorale

permette di esonerare il personale di P. S. dipendente da cotesta Prefettura dal lavoro di visite a stabilimenti industriali in dipendenza delle leggi operaie; in conseguenza questo Ministero non terrà più riservati fondi per il pagamento delle indennità relative.

Lascio poi al giudizio della S. V. di decidere quale sia l'estensione da dare alle visite dei carabinieri reali, avuto riguardo da un lato alla convenienza di non moltiplicarle in un medesimo stabilimento per parte del corpo tecnico ispettorale e degli agenti di polizia giudiziaria, e d'altro canto alla facoltà che questi ultimi sempre hanno di accertare e denunciare i reati.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente, il quale mi assicuri della esecuzione di quanto in essa è richiesto e ne anticipo alla S. V. vivi ringraziamenti.

*Il ministro: F. Cocco ORTU.*

---

## **II – Ai signori Presidenti delle Camere di Commercio e delle Associazioni fra industriali**

Come è noto alla S. V. la legge 19 luglio 1906 n. 380, ha posto a disposizione di questo Ministero i *mezzi* necessari ad attuare provvisoriamente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie, in attesa di definitivi provvedimenti sull'ispettorato del lavoro.

In esecuzione di quelle disposizioni legislative, e dei RR. decreti del 21 ottobre 1906, coi quali si nominavano vari incaricati per la vigilanza delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni del lavoro, ho disposto per la formazione di tre circoli di ispezione con sede.....

Tale provvedimento, destinato a assicurare gli imprenditori ossequienti alle leggi contro le illecite concorrenze derivanti dalle trasgressioni alle regole legislative di tutela degli operai, confido che sarà accolto con soddisfazione dalle classi industriali, di cui codesto Ente è rappresentante.

E poiché nella collaborazione di quanti comprendono il rispetto dovuto alla legge ed i benefici effetti di una eguale ed uniforme applicazione di essa, è l'aiuto maggiore all'opera dell'ispettorato, così prego la S. V. di voler diffondere, con quei mezzi che stimerà opportuni, la notizia della avvenuta costituzione del servizio di vigilanza in codesto distretto e della persona che è stata incaricata *di* dirigerlo ed alla quale i signori industriali potranno rivolgersi per schiarimenti, consigli e quanto altro potrà loro giovare riguardo alla applicazione delle leggi operaie.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Il ministro: F. Cocco ORTU.*

## **III. — Alle Camere di Lavoro e Federazioni di mestiere.**

Come è noto alla S. V. la legge 19 luglio 1906, n. 380 ha posto a disposizione di questo Ministero i mezzi necessari ad attuare provvisoriamente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle leggi operaie, in attesa di definitivi provvedimenti sull'ispettorato del lavoro.

In esecuzione di quelle disposizioni legislative e dei RR. decreti del 21 ottobre 1906, coi quali si nominavano vari incaricati per la vigilanza delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni del lavoro, ho disposto per la formazione di tre circoli di ispezione, con sede.....

Confido che la classe operaia accoglierà con simpatia e con fiducia questo provvedimento che soddisfa voti ripetutamente espressi e rappresenta un passo

di importanza decisiva per la effettiva applicazione delle norme di protezione dei lavoratori.

La collaborazione cordiale di tutti coloro che la legge intende tutelare è però indispensabile per ottenere un tale risultato e prego quindi la S. V. di volere portando a conoscenza dei lavoratori iscritti in codesta organizzazione le notizie di cui sopra, invitarli a rivolgersi liberamente al capo del Circolo ed ai suoi dipendenti per avere consigli, spiegazioni e quanto altro possa essere loro giovevole per l'applicazione delle leggi operaie.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Il ministro : F. Cocco ORTU.*

---